Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Lunedì, 30 marzo 1931 - ANNO IX — Numero 73

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze, ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grossato:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 aprile 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 aprile 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Capriòli Vincenzo fu Raffaele.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 8 gennaio 1931-IX e 7 settembre 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 2 giugno 1918 e 20 luglio 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Boldrini Arturo fu Angelo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 27 novembre 1930-IX e 15 dicembre 1930-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 11 gennaio 1920, 5 febbraio 1922 e 1° giugno 1924, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. De Rosa Vincenzo fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 12 giugno 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Falcone Francesco fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 27 novembre 1930-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 6 gennaio 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Ferracini Carlo Luigi fu Gaetano.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 dicembre 1929-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 9 ottobre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Fondacaro Carmine fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 27 novembre 1930-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Grossi Gennaro fu Leopoldo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 aprile 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 15 febbraio 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Marinelli Gaspare fu Lorenzo.

(1426)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere il 2° Congresso nazionale dei Sindacati fascisti ingegneri ed una Mostra nazionale di ingegneria in Roma.

Con decreto 10 marzo 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 detto al registro n. 2 Finanze, foglio n. 391, il Sindacato nazionale fascista ingegneri è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il II Congresso nazionale dei Sindacati fascisti ingegneri ed una Mostra nazionale di ingegneria, che avranno luogo a Roma dall'8 al 30 aprile 1931-IX.

(1427)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 517.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 248.

Approvazione della convenzione aggiuntiva 31 gennaio 1931 per l'armamento e completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742; ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i Nostri decreti 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 16 agosto

1926, n. 1595, e 2 agosto 1929, n. 2150, convertito in legge 22 dicembre 1930, n. 1752;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 aprile 1916, n. 700, con il quale venne approvata la convenzione 14 marzo 1916 per la concessione alla Società anonima tramvie e ferrovie Roma Nord della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto ed a trazione elettrica Roma-Civitacastellana-Viterbo;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 860, con il quale fu approvata la convenzione addizionale 4 aprile 1919 concernente la proroga del termine per l'inizio dei lavori di costruzione della ferrovia suddetta;

Visto il Nostro decreto 31 maggio 1923, n. 1485, con il quale fu approvata la convenzione addizionale 23 maggio 1923 per la scissione del piano finanziario e per la determinazione della sovvenzione chilometrica complementare per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati);

Vista la domanda 14 luglio 1928-VI con la quale la Società romana per le ferrovie del Nord sostituitasi alla Società anonima tramvie e ferrovie Roma Nord ha proposto l'adozione dello scartamento normale, e la revisione del piano finanziario per entrambi i gruppi di opere;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 31 gennaio 1931-IX tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società romana per le ferrovie del Nord, aggiuntiva alla convenzione 14 marzo 1916 per la concessione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 105. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1931.

Approvazione del nuovo regolamento interno della sezione per la contrattazione dei cereali nella Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2287, che istituisce in Milano la Borsa per la contrattazione delle merci ed il decreto Ministeriale 10 marzo 1930-VIII che approva il regolamento interno per la contrattazione dei cereali nella Borsa medesima;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Milano in data 27 gennaio corrente anno relativa a modificazioni da apportare al predetto regolamento interno per la contrattazione dei cereali;

Decreta:

È approvato l'annesso nuovo regolamento interno per la contrattazione dei cereali presso la Borsa merci di Milano, composto di 68 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

**Regolamento interno
per la contrattazione dei cereali nella Borsa merci di Milano.**

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Milano è costituita una sezione per la contrattazione dei cereali.

Ogni affare in cereali concluso nella Borsa o alle condizioni e alle consuetudini della Borsa stessa è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dal regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 10 marzo 1930 e dal presente regolamento.

Art. 2.

La cauzione, richiesta a sensi dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di Borsa presso la sezione cereali, in lire trentamila.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 27 del regolamento generale della Borsa merci, il deposito cauzionale è fissato in lire centomila.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 3.

Nella sezione cereali della Borsa merci sono ammessi alla quotazione ufficiale il frumento, il granoturco, il riso ed il risone.

Art. 4.

Le contrattazioni alle grida si svolgono in tutti i giorni indicati in apposito calendario di anno in anno e nelle ore stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione e il Sindacato.

Art. 5.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa e al Consiglio provinciale dell'economia, e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 6.

Dopo il giorno 18 di ciascun mese non sono più ammesse le contrattazioni per la consegna nel mese in corso e possono continuare le contrattazioni per contanti e per i mesi prossimi.

Art. 7.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci, è di 1000 quintali per il frumento ed il granoturco e di 500 quintali per il riso ed il risone, e rappresenta il lotto minimo di cui all'art. 47 del suddetto regolamento.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti; ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale, da suddividere in parti uguali fra i mesi indicati e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 8.

Frumento. — Il frumento base per le contrattazioni è quello tenero, sano, leale, buono mercantile, ben maturato e stagionato, atto alla molitura, del peso specifico di 78 chilogrammi per ettolitro e contenente non oltre il due per cento di corpi estranei.

Art. 9.

Sono ammessi alla consegna tutti i frumenti teneri, nazionali ed esteri, esclusi i frumenti bianchi.

Art. 10.

Non sono ammessi alla consegna:

a) le miscele di frumento di diversa provenienza;

b) i frumenti teneri contenenti oltre l'otto per cento di grano duro;

c) il frumento di peso inferiore a chilogrammi settantasei per ettolitro;

d) il frumento estero contenente oltre il tre per cento di grana non maturata (verde da danno);

e) il frumento contenente oltre il quattro per cento di corpi estranei non farinosi;

f) i frumenti duri, semi duri e tipi civitella;

g) i frumenti di cattivo odore o carbonati o gelati o contenenti aglio;

h) i frumenti che presentano una svalutazione complessiva oltre il quattro per cento, sul merito base di cui all'articolo 8.

Art. 11.

Granoturco. — Il granoturco base per le contrattazioni è quello sano, buono mercantile, atto alla molitura, con un coefficiente massimo di umidità del quindici per cento, che non contenga corpi estranei minerali, dannosi alla macinazione e che non abbia subìto essiccazione artificiale.

Art. 12.

Sono ammessi alla consegna i granoturchi nazionali ed esteri, che rispondono ai requisiti di cui al precedente articolo.

Art. 13.

Non sono ammessi alla consegna i granoturchi bianchi, gelati, le miscele di diverse qualità e provenienze e tutti quelli contenenti una percentuale superiore al cinque per cento di granoturco tarlato, focato o sorgato, ed all'uno per cento di corpi estranei vegetali.

Art. 14.

Riso. — Il riso base per le contrattazioni è quello sano, leale, mercantile, atto alla alimentazione umana, di qualità « originario », a fondo chiaro, raffinato e pronto per la brillatura, senza dover subire ulteriori lavorazioni e contenente non oltre il due per cento di grana rotta ed un quarto per cento fra corpi estranei e grane vestite.

Art. 15.

Sono ammessi alla consegna tutti i risi nazionali di qualità « originario ».

Art. 16.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i risi esteri di qualsiasi qualità;

b) le miscele di riso di differente qualità;

c) i risi con cattivo odore o avariati;

d) i risi contenenti risina;

e) i risi contenenti grana verde, gialla, giallognola o paglierina;

f) i risi rossicci e venati;

g) i risi contenenti oltre il quattro per cento di grana rotta;

h) i risi contenenti oltre il mezzo per cento fra corpi estranei di qualsiasi natura o di grana vestita;

i) i risi contenenti grana maculata, oppure grana morta o gessata in misura superiore alla percentuale stabilita ogni anno dal Sindacato in base alle risultanze del raccolto;

l) i risi che presentino una svalutazione superiore al cinque per cento sul merito base.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta, tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita ogni anno, nel mese di ottobre, dal Sindacato, sentito il parere di tre periti, di cui all'art. 52 del regolamento generale della Borsa merci, designati dalla Deputazione di borsa, e si applica a tutte le consegne eseguite dal primo giorno dell'ottobre stesso, fino all'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Art. 17.

Risone. — Il risone base per le contrattazioni è il riso vestito con lolla a grana tonda, di seme « originario », sano, leale, mercantile, ben maturato, ben stagionato, ben ventilato, scevro da terra e contenente non oltre il due per cento di grana maculata (cioè con macchia naturale subita durante la vegetazione, detta « occhio di pernice »), gessata o morta.

Il risone base sottoposto alla lavorazione deve consentire un rendimento in riso lavorato, non inferiore alla resa « tipo » dell'annata.

La resa tipo è la percentuale di riso a grana intera, raffinato, pronto per la brillatura, senza bisogno di ulteriori lavorazioni, che si può ricavare da un quintale di risone base.

Tale percentuale è stabilita ogni anno nel mese di ottobre dal Sindacato, sentito il parere di tre periti, di cui all'art. 52 del regolamento generale della Borsa merci, designati dalla Deputazione di borsa, e si applica a tutte le consegne eseguite dal primo giorno dell'ottobre stesso, fino all'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Art. 18.

Sono ammessi alla consegna tutti i risoni nazionali di seme « originario ».

Art. 19.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i risoni esteri di qualsiasi qualità;

b) le miscele di risoni di differenti qualità;

c) i risoni mal stagionati, fermentati, riscaldati, con cattivo odore o avariati;

d) i risoni contenenti grana gialla, giallognola o paglierina;

e) i risoni contenenti grana rossa, persistente dopo la prova di lavorazione;

f) i risoni contenenti oltre il cinque per cento fra terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o fallite (così dette scatole o vitelle);

g) i risoni che abbiano la resa, in grana intera, inferiore di cinque chilogrammi per quintale, in confronto alla resa tipo vigente nell'annata e stabilita dall'art. 17;

h) i risoni che presentano complessivamente una svalutazione superiore al sei per cento sul merito del risone base.

Art. 20.

Il prezzo si intende stabilito in lire italiane per quintale, peso netto per il frumento, il granoturco e il risone; peso lordo, tela nuova per merce, per il riso; merce resa franca di ogni spesa, nazionalizzata, in magazzino a Milano.

Art. 21.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su una apposita tabella, con la indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti.

Gli eventuali reclami per errori di inscrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvede alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 22.

A sensi dell'art. 60 del regolamento generale della Borsa merci, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in cereali, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 23.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originari e dei diritti di cui all'art. 67 del regolamento generale della Borsa merci, nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 24.

La consegna del frumento, del granoturco, del riso e del risone deve essere effettuata da uno dei magazzini o punti franchi autorizzati dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, d'accordo con le autorità di Borsa, situati in Milano o nel raggio massimo di 400 chilometri da Milano.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, in via eccezionale, sentite le autorità di Borsa, autorizzare alla consegna magazzini o punti franchi, situati oltre i 400 chilometri da Milano.

Per la merce consegnata in magazzini o punti franchi, fuori di Milano, il venditore deve bonificare la differenza di trasporto fino a Milano, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Per le consegne effettuate attraverso i punti franchi, sono applicate le norme di cui ai seguenti articoli 25 e 26.

Art. 25.

La messa a disposizione da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, fornito dal Sindacato, unitamente:

a) ad un buono di consegna all'ordine, vistato dal magazzino ove trovasi la merce;

b) al certificato di perizia, di data non anteriore a trenta giorni per il frumento, il riso e il risone e a venti giorni per il granoturco, che comprovi il merito della merce offerta e stabilisca gli eventuali deprezzamenti;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni di perizia e per differenza di trasporto, a sensi del precedente articolo.

Nel caso in cui il venditore abbia effettuato la consegna della merce attraverso i punti franchi autorizzati, nella fattura sarà computata a favore del ricevente la deduzione dell'importo del dazio doganale, vigente al momento della messa a disposizione della merce. Rimane a carico od a favore del venditore la eventuale modificazione, in più o in meno, del dazio doganale, durante il periodo di franchigia regolamentare.

Trascorsi i termini di franchigia, l'onere o il vantaggio dell'eventuale aumento o diminuzione di dazio, si trasferiscono al successivo detentore o girante del buono di consegna.

Art. 26.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione;

b) il peso definitivo della merce;

c) la nazionalizzazione della merce, se si tratta di merce estera e dei sacchi, se si tratta di merce insaccata in tele di provenienza estera;

per la consegna della merce, effettuata attraverso i punti franchi, a sensi del precedente art. 24, vigono le disposizioni di cui al comma *c*) dell'articolo precedente;

d) la insaccatura, franco di spese, nelle tele del ricevitore ed il peso uniforme di chilogrammi cento netti, quando non si tratti di merce insaccata in tele d'origine, per il frumento, il granoturco e il risone;

e) la merce in sacchi di chilogrammi cento lordi per il riso.

Il buono di consegna deve, inoltre, contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino, corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia presentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spese di giacen-

za e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 27.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è effettuata con avviso su apposito modulo.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui all'art. 25.

Art. 28.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 29.

Il pagamento deve essere fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 30.

Il compratore di frumento, granoturco, risone deve fornire le sue tele per il ricevimento franche al magazzino in cui trovasi la merce, entro i dieci giorni, a sensi dell'art. 26 (lettera *a*).

Art. 31.

È in facoltà del venditore di frumento, granoturco e risone di consegnare la merce insaccata, in sacchi esteri nazionalizzati o nazionali, che restano di proprietà del ricevitore ed il cui peso è da computare come merce. In tal caso i sacchi possono essere anche di peso non uniforme.

Il venditore di riso deve fornire la merce insaccata in tele nuove normali da riso, di juta, cucite in bocca. Il peso dei sacchi è da computare come merce.

Art. 32.

È consentita la consegna da vari magazzini, purchè i quantitativi non siano inferiori a 500 quintali per il frumento e il granoturco e a 250 quintali per il riso ed il risone e la messa a disposizione raggiunga uno o più lotti senza frazionamento.

Art. 33.

La consegna deve essere effettuata nella quantità precisa del lotto base contrattuale. È tuttavia ammessa una tolleranza massima di peso dell'uno per cento, in più od in meno, sulla quantità effettiva.

Tale differenza deve essere regolata direttamente fra il ricevitore ed il magazzino che ha vistato ed emesso il buono di consegna, in base al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 34.

L'abbuono per l'eventuale differenza, risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base contrattuale.

Art. 35.

Il prezzo ufficiale agli effetti degli articoli 33 e 34 è quello accertato per le contrattazioni in contanti o, in mancanza di queste, per la contrattazione per il mese in corso.

Se le contrattazioni per il mese in corso sono cessate, a sensi dell'art. 6, il riferimento è fatto al prezzo accertato nell'ultimo giorno in cui le contrattazioni stesse si effettuarono.

Art. 36.

La messa a disposizione, di cui all'art. 25, deve essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione, per tutte le merci e da qualunque magazzino autorizzato, a cominciare dal giorno uno e non oltre il giorno 23 di ogni mese e il 22 del mese di febbraio.

Art. 37.

La Cassa di garanzia e compensazione assegna ai compratori la messa a disposizione della merce in ordine cronologico, secondo la data di registrazione dei contratti.

La messa a disposizione al compratore può essere effettuata dalla Cassa fino all'ultimo giorno feriale del mese.

Art. 38.

Trascorsi i termini per l'esecuzione dei contratti, per quelli rimasti ineseguiti, il Sindacato, dietro richiesta della Cassa di garanzia e compensazione, procederà alla liquidazione coattiva. Ove questa non possa aver luogo entro il penultimo giorno non festivo del mese, i contratti, tanto per il venditore, quanto per il compratore, saranno liquidati ad un prezzo stabilito dall'apposita Commissione di cui al seguente articolo.

Art. 39.

È costituita una Commissione per la determinazione del prezzo di liquidazione nei casi di cui all'articolo precedente e per l'applicazione di penali a carico degli inadempienti.

La Commissione sarà composta di cinque membri: dal presidente della Deputazione o da chi ne fa le veci, che la presiederà, da due membri della Deputazione stessa e da due membri del Sindacato, designati dai rispettivi presidenti.

La Commissione sarà convocata dal presidente della Deputazione, su richiesta del Sindacato, nell'ultimo giorno non festivo del mese.

Il Sindacato dovrà comunicare tempestivamente al presidente della Commissione le esecuzioni coattive eseguite e le inadempienze, per le quali non si è potuto procedere alla liquidazione coattiva. Per queste ultime la Commissione determinerà un prezzo di liquidazione, tenendo conto del valore della merce con i requisiti e nelle condizioni regolamentari di Borsa.

La Commissione potrà aumentare il prezzo dell'avvenuta liquidazione coattiva o quello da essa stabilito, di una penale, fino al massimo del dieci per cento del prezzo stesso.

Le deliberazioni della Commissione saranno inappellabili.

Art. 40.

La messa a disposizione, per la merce venduta per contanti, deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 41.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica a tutti gli effetti, tanto per il venditore, quanto per il compratore.

Art. 42.

Se il termine di validità dei certificati di perizia, di cui all'articolo 25, lett. *b*), viene a scadere nel giorno della messa

a disposizione alla Cassa, da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento, di cui all'art. 37.

CAPO V.

Delle perizie.

Art. 43.

A sensi dell'art. 25, lett. *b*), sulle partite di cereali, ammesse alla contrattazione in Borsa e depositate in magazzini autorizzati, deve essere eseguita la perizia a mezzo di tre periti, a termini dell'art. 52 del regolamento generale della Borsa merci.

Art. 44.

La richiesta di perizia, redatta su apposito modulo, con il numero di deposito della merce nei magazzini e con il visto del magazziniere, è presentata al Sindacato.

Art. 45.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti costituenti il collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere un delegato della Deputazione, per il quale non vi siano motivi di incompatibilità, derivanti da interessi diretti o indiretti nella perizia.

Sono eseguite su campioni del peso minimo di kg. 5 per il frumento e il granoturco, di kg 1 per il riso e di kg. 3 per il risone, prelevati e sigillati a mezzo di personale autorizzato dal Sindacato.

Insieme con i sigilli è apposto sul campione un bollettino controfirmato da cui risulti il numero di deposito e la data del prelievo.

Art. 46.

La perizia può essere richiesta, per il frumento, il granoturco ed il risone, tanto alla rinfusa, quanto in sacchi; per il riso solo su partite insaccate.

È in facoltà del richiedente di assistere al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

Art. 47.

I campioni sono sottoposti ai periti senza la indicazione del proprietario della merce e contrassegnati da un numero.

Art. 48.

Le perizie non possono effettuarsi, se non sopra un quantitativo minimo di cinquecento quintali di frumento e granoturco e di duecentocinquanta quintali di riso e risone, formante un monte di qualità omogenea.

Art. 49.

Frumento. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del frumento e ne determinano il peso specifico e la percentuale di corpi estranei.

La determinazione del peso specifico e della percentuale dei corpi estranei è stabilita dai periti, valendosi del gabinetto d'analisi annesso alla Borsa.

Art. 50.

Qualora il frumento offerto per la consegna non raggiunga il merito base di cui all'art. 8, le deficienze, entro il limite massimo di cui all'art. 10, sono compensate mediante abbuoni, come appresso:

— uno per cento o frazione proporzionale, fino al primo chilogramma mancante (ossia da chilogrammi 78 a chilogrammi 77);

— uno e mezzo per cento o frazione proporzionale, dopo il primo chilogramma mancante, fino al secondo chilogramma (ossia da chilogrammi 77 a chilogrammi 76);

— uno per cento o frazione proporzionale, quando la percentuale dei corpi estranei superi il due per cento, salvo le riduzioni di cui all'articolo successivo;

— per il frumento nazionale, gli abbuoni per grana non maturata sono determinati dal Collegio peritale in base all'art. 52;

— per il frumento estero gli abbuoni per grana non maturata sono determinati come segue: mezzo per cento sul primo 1 per cento; uno per cento sul secondo 1 per cento; uno e mezzo per cento sul terzo 1 per cento.

Art. 51.

Gli abbuoni per le eccedenze dei seguenti corpi estranei o farinosi sono ridotti alle misure di cui in appresso:

— 0,50 per cento o frazione proporzionale, per segale;

— 0,75 per cento o frazione proporzionale, per avena, orzo e veccia grossa nera.

Le altre veccie, gli altri semi e gli altri corpi estranei, che non siano frumento e che non siano compresi tra i suddetti generi farinosi, sono considerati di nessun valore e bonificati integralmente.

Art. 52.

Gli abbuoni dovuti dal venditore per qualità e condizionamento del frumento sono determinati dal collegio peritale.

Art. 53.

Granoturco. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del granoturco.

Il coefficiente di umidità è determinato da un gabinetto d'analisi designato dal Sindacato.

Art. 54.

Riso. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del riso.

Qualora il riso offerto per la consegna non raggiunga il merito base di cui all'art. 14, le differenze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore al ricevitore, mediante abbuoni percentuali come in appresso;

— tre quarti per cento del valore o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di eccedenza in grana rotta;

— uno per cento del valore o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di corpi estranei o di grana vestita;

— uno per cento del valore o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di grana maculata, gessata o morta.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta, tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita a sensi dell'art. 16.

Art. 55.

Risone. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del risone.

Qualora il risone offerto per la consegna non raggiunga il merito base di cui all'art. 17, le deficienze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore al ricevitore mediante abbuoni percentuali come appresso:

— uno e mezzo per cento del valore o frazione proporzionale, per ogni chilogramma mancante sulla resa tipo dell'annata in grana intera, stabilita a sensi dell'art. 17;

— uno per cento del valore o frazione, considerata come mezza unità da uno a cinquecento grammi e come unità da cinquecento a mille grammi, per ogni uno per cento di terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o grane fallite (così dette scatole o vitelle).

Art. 56.

La prova di resa del risone è compiuta separatamente da ciascuno dei tre periti ed è calcolata sulla media dei tre risultati.

Le operazioni per la prova sono le seguenti:

a) una sgusciatura con la scatola;

b) tre lavorazioni con lolla a mano;

c) una lavorazione con la polvere di marmo a mano;

d) una pulitura con pezzuola di cotone o di lino.

La prova per determinare il contenuto di terra o di corpi estranei, deve essere fatta mediante il normale crivello per risone; quella relativa alla grana maculata, gessata o morta ed alle grane vuote o fallite è eseguita a mano.

Art. 57.

Il campionamento è fatto entro il giorno successivo alla richiesta di perizia, per la merce depositata in magazzini a Milano; entro tre giorni, per quella depositata in magazzini fuori di Milano.

Le perizie devono essere effettuate entro due giorni dal ricevimento dei campioni.

I campioni delle partite periziate passano in proprietà del Sindacato.

Art. 58.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Le relazioni peritali sono stese su apposito modulo e firmate da tutti i periti. Esse sono rimesse al Sindacato, il quale, subito dopo il compimento delle operazioni, rilascia il certificato di perizia, che è inappellabile.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Art. 59.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, sentito il Sindacato.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato al Sindacato all'atto della presentazione della domanda.

CAPO VI.

Dei contratti a premio.

Art. 60.

Entro le ore dodici del giorno quindici del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso ed alla Cassa di garanzia e compensazione la dichiarazione, se egli intende eseguire il contratto, ove trattisi di premio semplice, oppure se egli intenda consegnare o ricevere la merce contrattata, ove trattisi di premio doppio (stellage).

Art. 61.

Dopo la risposta dei premi l'esecuzione del contratto si svolge a sensi del presente regolamento.

Art. 62.

Il mancato invio della dichiarazione, di cui all'art. 60, da parte del datore del premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto, mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 63.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio, a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 64.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa, sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo, sono:

a) per i contratti, in cui il mandante sia un operatore inscritto, un quarto per cento;

b) per i contratti, in cui il mandante sia un operatore non inscritto o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, tre ottavi per cento.

Art. 65.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita, non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 66.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, che ricorrono in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente, per la registrazione ed i pagamenti ed al giorno feriale precedente, per tutti gli altri termini.

Art. 67.

Tutte le operazioni, le notifiche ed i termini indicati nel presente regolamento, nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi contraenti, per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 68.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento, valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Milano.

* * *

Il presente regolamento fu approvato con deliberazioni consiliari in data 18 ottobre 1929-VII, 7 febbraio 1930-VIII, 27 gennaio 1931-IX.

Il prefetto presidente:
B. Fornaciari.

Il vice presidente:
C. Tarlarini.

Il vice segretario generale:
F. Terzaghi.

Visto si approva il presente regolamento composto di sessantotto articoli.

Roma, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

p. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Marescalchi.

(1361)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1931.
Norme relative all'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione e importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2853;
Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 aprile 1926, n. 89, che stabilisce le norme per l'applicazione dell'imposta sulle cartine ed i tubetti per sigarette;

Determina:

Art. 1.

Sono approvate, con effetto dal 1° gennaio 1932-X, le seguenti norme per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione e importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette in aggiunta alle precedenti, approvate col Nostro decreto del 1° aprile 1926.

Art. 2.

L'importazione dall'estero e l'uscita dalle fabbriche nazionali delle cartine e dei tubetti per sigarette destinate al consumo nell'interno del Regno è consentita limitatamente ai condizionamenti (libretti, astucci, bustine, scatole, ecc.) da n. 30, 40, 60 o 100 cartine, oppure da 40, 60 o 100 tubetti ognuno.

Art. 3.

Nei documenti (fatture, distinte, elenchi, ecc.) rilasciati dalle fabbriche o dai venditori all'ingrosso in dipendenza della cessione di cartine o di tubetti per sigarette dovrà essere indicato, in gruppi distinti, il numero dei condizionamenti di cartine oppure dei tubetti ceduti, ripartito a seconda del contenuto dei rispettivi condizionamenti.

Art. 4.

Le domande per conseguire la licenza di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette, oltre alle indicazioni di cui all'art. 27 del decreto Ministeriale 1° aprile 1926 dovranno anche specificare se il richiedente intenda esercitare la vendita all'ingrosso ovvero al minuto, considerandosi per vendita all'ingrosso la cessione delle merci anzidette ad altre ditte od esercenti autorizzati allo smercio della specie.

Art. 5.

Gl'importatori ed i venditori all'ingrosso di cartine e di tubetti per sigarette debbono tenere in evidenza in apposito registro di carico e scarico il movimento giornaliero delle suindicate merci.

Il registro di cui al precedente comma deve indicare, nella parte riservata al carico: la persona, ditta o fabbrica dalla quale pervengono le singole forniture, gli estremi dei documenti (bollette doganali, fatture, distinte, elenchi, ecc.) che le accompagnano ed il numero delle cartine o dei tubetti ricevuti distinto per il contenuto dei condizionamenti di cui all'art. 1 del presente decreto. E nella parte riservata allo scarico: il cognome, nome e domicilio della persona o ditta autorizzata allo smercio della specie cui furono inviate delle forniture e l'entità di esse, ripartita nei modi già detti per il carico.

Nei casi autorizzati di vendita promiscua all'ingrosso ed al minuto le partite cedute nella minuta vendita saranno discaricate dal registro prescritto, a periodi non superiori ai quindici giorni.

Le scritturazioni di carico e scarico sono totalizzate a fine di ogni bimestre e la differenza tra il carico e lo scarico, costituente la rimanenza di magazzino, apre le scritture di carico del bimestre successivo.

Art. 6.

Non oltre i primi cinque giorni di ciascun bimestre tanto gl'importatori, quanto i venditori all'ingrosso, dovranno rimettere al più prossimo ufficio o magazzino di vendita dei monopoli di Stato, per l'inoltro al Ministero, una copia esatta, anche se negativa, delle scritturazioni di carico e scarico fatte nel precedente bimestre, ritirando apposita dichiarazione di ricevuta da conservare a corredo del prescritto registro. Ciascuna copia dovrà portare all'esterno l'indicazione del mese ed anno cui si riferisce, il cognome, nome e domicilio del venditore all'ingrosso e la sua firma.

Art. 7.

Nei termini di tempo previsti dal precedente articolo, i fabbricanti nazionali di cartine e tubetti per sigarette debbono consegnare all'agente di finanza addetto alla vigilanza dello stabilimento una copia delle scritturazioni di scarico fatte nel mese precedente sul registro prescritto dal terzo comma art. 14 del decreto Ministeriale 1° aprile 1926 e tenuto nei modi indicati all'art. 5 del presente decreto.

L'agente di vigilanza, dopo eseguiti i debiti confronti con le proprie scritture, rilascia ricevuta di tale copia e rimette questa al Ministero non oltre il giorno successivo a quello della recezione.

Art. 8.

I registri di cui ai precedenti articoli ed i documenti che ne giustificano le scritturazioni debbono essere conservati per un biennio ed esibiti, ad ogni richiesta, agli agenti della Regia guardia di finanza ed agli ispettori dei monopoli di Stato per le debite verificazioni.

I risultati delle verifiche sono annotati sul registro e controfirmati dai funzionari od agenti che le praticarono.

Art. 9.

Gl'importatori ed i venditori all'ingrosso potranno ritirare, previa richiesta scritta su carta semplice, i registri e

gli stampati occorrenti per la compilazione delle relative copie, dagli uffici e dai magazzini di vendita dei monopoli di Stato ai quali saranno somministrati dalle Intendenze di finanza.

Gli stampati ed i registri occorrenti ai fabbricanti saranno ritirati dall'agente addetto alla vigilanza del proprio stabilimento.

Art. 10.

Ai trasgressori alle presenti disposizioni sono applicabili le penalità previste dall'ottavo ed ultimo comma art. 11 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2853.

Roma, addì 8 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1428)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1931.
Autorizzazione alla fusione della « Banca di sconti S. Giuseppe » con la « Banca la Selinunte » in Mazara del Vallo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Le S. A. « Banca di sconti S. Giuseppe » e « Banca la Selinunte » entrambe con sede in Mazara del Vallo, sono autorizzate a fondersi, mediante incorporazione della seconda nella prima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(1429)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 228 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dorcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dorcich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Zidarich Maria, nato a Pisino l'11 dicembre 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Matcovich Anna fu Giovanni e di Matcovich Mattea nata a Grimalda il 20 febbraio 1890; ai loro figli nati a Pisino: Giovanni, il 23 gennaio 1897; Pietro, il 19 settembre 1899; Francesco, il 10 settembre 1904; Antonia, il 31 marzo 1908; Anna, il 22 agosto 1910; Angela, il 16 giugno 1922; Giuseppe, il 16 settembre 1925; ed al fratello Giovanni, nato a Pisino il 25 gennaio 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(705)

N. 446 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cuglianich Francesca, figlia di Giovanni e di Francesca Saganich, nata a Lubenizze di Cherso il 4 marzo 1872, e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE LEONE.

(709)

N. 448 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Lovracich, nato a Lubenizze di Cherso il 2 giugno 1857 e abitante a Lubenizze (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(710)

N. 449 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Giuseppe, figlio del fu Domenico e di Maria Camalich, nato a S. Giovanni di Cherso il 27 marzo 1898 e abitante a S. Giovanni (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche della moglie Muscardin Antonia fu Pietro e di Antonia Cuglianich, nata a San Giovanni il 17 ottobre 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII.

Il prefetto: Leone Leone.

(711)

N. 487 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Gasparo, figlio di Gasparo e di Saganich Francesca, nato a Vidovici (Cherso) il 28 novembre 1904 e abitante a Vidovici, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perovich Orsola di Francesco e di Ratcovich Antonia, nata a Padolli di Cherso il 15 maggio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(712)

N. 467 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cucich Orsola, figlia del fu Nicolò e della fu Cucich Maria, nata a S. Martino di Cherso il 4 ottobre 1869 e abitante a S. Martino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(713)

N. 466 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Nicolò e della fu Maria Cucich, nato a S. Martino di Cherso il 17 gennaio 1861 e abitante a S. Michele (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ballon Francesca fu Martino e fu Maria Pinetich, nata a S. Martino l'8 ottobre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(714)

N. 485 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Domenico, figlio del fu Nicolò e della fu Maria Cucich, nato a S. Martino di Cherso il 9 novembre 1862 e abitante a S. Martino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Gaspara fu Gasparo e fu Cucich Domenica, nata a S. Martino il 7 luglio 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(715)

N. 469 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Damiano e della fu Cucich Gaspara, nato a S. Martino di Cherso il 13 aprile 1856 e abitante a Ghermovi (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lovrecich Maria fu Domenico e fu Cucich Gaspara, nata a S. Martino il 26 novembre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(716)

N. 472 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Saganich Francesca, nato a S. Martino di Cherso il 13 luglio 1861 e abitante a Ghermovi (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome forma italiana anzidetta anche alla moglie Orlich Antonia

fu Nicolò e fu Antonia Muscardin, nata a S. Giovanni di Cherso il 17 febbraio 1864 ed al figlio Antonio, nato a S. Martino il 27 febbraio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(720)

N. 473 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Domenico e della fu Anellich Domenica, nato a S. Martino di Cherso il 18 novembre 1876 e abitante a S. Martino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Tertizio, nato a S. Martino dalla defunta Domenica Linardich il 13 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(721)

N. 445 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Maria Musich, nato a Lubenizze di Cherso il 20 ottobre 1881 e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuglianich Maria di Giovanni e fu Dlacich Maria, nata a Lubenizze il 10 ottobre 1890.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(722)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato.

Si rende noto che l'Ufficio delle legalizzazioni del Ministero degli affari esteri, che aveva la propria sede a Palazzo Chigi, si è testè trasferito in via Boncompagni n. 30 (palazzo dell'ex Commissariato dell'emigrazione).

(1424)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 67.

Media dei cambi e delle rendite
del 27 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.66	Oro	368.36
Svizzera	367.35	Belgrado	33.55
Londra	92.765	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.657	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	206.25	Norvegia	5.105
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.551	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.60
Peso Argentino Oro	15.15	Rendita 3.50 % (1902)	67.75
Peso Argentino Carta	6.631	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.091	Consolidato 5 %	82.75
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	80.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante l'estrazione dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali.

Si notifica che nel giorno 15 aprile 1931-IX, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 28 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1439)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 36).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	220745 220744	4000 — 4000 —	Sfameni Francesco } di *Francesco*, minori Sfameni Caterina } sotto la p. p. del padre, dom. in Milazzo (Messina).	Sfameni Francesco } di *Pietro-Francesco*, Sfameni Caterina } minori ecc. come contro.
»	371198	175 —	Conti Angelina fu Giovanni, nubile, dom. in Onore (Bergamo).	Conti Angelina fu Giovanni, nubile, *interdetta sotto la tutela di Conti Pietro fu Giovanni*, dom. in Onore (Bergamo).
»	11948	120 —	Urbani Giuseppina fu *Gioacchino*, minore emancipata sotto la curatela del marito Alioli *Edgardo* dom. in Milano.	Urbani Giuseppina fu *Dionigi*, minore emancipata sotto la curatela del marito Alioli *Vittore*, dom. in Milano.
»	424495	65 —	Gallina *Giovanni* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Frosinone.	Gallina *Giovanna* di Giovanni ecc., come contro.
»	509010	4435 —	*Zambo* Stella di Demetrio, nubile, dom. in Lero (Egeo).	*Zambos* Stella di Demetrio, nubile, dom. in Lero (Egeo).
»	59070 Littorio	65 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono del Tesoro quinquennale 9ª emissione	176	Cap. 5400 —	Milesi *Antonio, Elena ed Onesta-Santa* di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre.	Milesi *Giovanni-Antonio, Onesta-Santa-Elena ed Onesta-Santa-Giuseppa* di Giacomo, minori ecc. come contro.
3.50 %	577332	350 —	Pancani Maria di Faustino, dom. in Torino; con usuf. vital. a Wooldridge *Giovanna* fu Edoardo, moglie di Pancani Faustino, dom. in Torino.	Pancani Maria di Faustino, dom. in Torino; con usuf. vital. a Wooldridge *Laura-Elisabetta-Giovanna* fu Edoardo, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	390983	450 —	*Battistessa* Maria fu Giacomo, interdetta sotto la tutela di Damiani Giacomo fu Pietro, dom. in Villa di Tirano (Sondrio).	*Battistella* Maria fu Giacomo, interdetta ecc., come contro.
3.50 %	469283	70 —	Testa D. *Tommaso* fu Giovanni Battista, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolata.	Testa D. *Pietro-Tommaso* fu *Giovanni Battista*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	51447	500 —	*Ranalli* Antonio fu Francesco, dom. in Cantalupo nel Sannio (Campobasso).	*Ranallo* Antonio fu Francesco, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1371)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	26273	77 —	Collini Angelo fu *Antonio*, dom. in Mantova, vincolata.	Collini Angelo fu *Gian Antonio*, dom. in Mantova, vincolata.
»	212065	63 —		
Cons. 5 %	383974	80 —	Martucci Ida e Maria di Tancredi-Adalgiso, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta); con usuf. a Martucci *Isabella* fu Antonio, nubile, dom. in Montella (Avellino).	Intestata come contro; con usuf. a Martucci *Maria-Isabella* fu Antonio, nubile, ecc. come contro.
»	446919	9.690 —	De Giani Pietro ed *Erminio* fu Arcangelo, minori sotto la p. p. della madre Colombo Lucia ved. di De Giani Arcangelo, dom. in Varese; con usuf. a Petracchi Erminia fu Cesare, ved. De Giani, dom. in Varese.	De Giani Pietro ed *Erminia Giuseppina-Adele* fu Arcangelo, minori ecc. come contro e con usufrutto come contro.
»	216105	800 —	Pulciano *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Garbarino Teresa fu Sebastiano, ved. di Pulciano Giuseppe, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria).	Pulciano *Teresa-Maria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	293865	300 —	Occhipinti Maria fu Luigi, moglie di *Patera Girolamo*, dom. in Partanna (Trapani), vincolata.	Occhipinti Maria fu Luigi, moglie di *Palermo-Emanuele-Girolamo*, dom. in Partanna (Trapani), vincolato.
»	319631	400 —	Occhipinti Maria fu Luigi, moglie di *Patera* Emanuele-Girolamo, dom. in Partanna (Trapani), vincolata.	
»	162702	815 —	Roba Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Balestrino *Maddalena* fu Battista ved. Roba, dom. in Nizza Monferrato (Alessandria). La 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª e 14ª rendita, sono con usuf. vital. a Balestino *Maddalena* fu Battista, ved. Roba.	Roba Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Balestrino *Maria-Teresa-Margherita* fu Battista, ved. ecc. come contro. La 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª e 14ª rendita sono con usuf. vital. a Balestrino *Maria-Teresa-Margherita* fu Battista, ved. Roba.
»	162703	115 —		
»	172272	245 —		
»	172274	35 —		
»	227751	205 —		
»	227753	30 —		
»	252586	65 —		
»	252587	5 —		
»	260780	115 —		
»	260781	15 —		
»	384975	50 —		
»	384977	10 —		
»	400571	310 —		
»	400572	40 —		
»	455061	70 —		
»	162700	2.405 —	Roba Erminio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre ecc. come contro. La 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e 15ª rendita sono con usufrutto come la precedente.	Roba Erminio fu Giovanni, minore ecc. come la precedente e con usufrutto come la precedente.
»	162701	345 —		
»	172271	255 —		
»	172273	35 —		
»	227750	610 —		
»	227752	85 —		
»	252584	185 —		
»	252585	25 —		
»	260778	340 —		
»	260779	50 —		
»	384974	160 —		
»	384976	20 —		
»	400569	920 —		
»	400570	130 —		
»	455060	35 —		
»	455062	175 —		

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	472001	30 —	Manco Vito-Giuseppe fu *Cosimo-Rocco*, minore sotto la p. p. della madre Levantaci *Santa-Addolorata* fu Saverio, dom. in Alezio (Lecce).	Manco Vito-Giuseppe fu *Rocco*, minore sotto la p. p. della madre Levantaci *Addolorata* fu Saverio, dom. come contro.
3.50 %	781478	724.50	Alfano *Giuseppina* fu Vincenzo, moglie di Gentile Sebastiano, dom. in Napoli, vincolata.	Alfano *Maria-Giuseppa* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	404847	280 —	Gallo Valerio fu Secondo, dom. in Novara; con usufrutto a Garlanda *Palmira* fu Luigi, ved. di Gallo Secondo, dom. in Novara.	Intestata come contro; con usufrutto a Garlanda *Elvira-Erminia-Dorotice* fu Luigi, ved. ecc. come contro.
»	500692	600 —	*Passera* Carolina fu Pietro, dom. in Bedero Valtravaglia (Varese).	*Fioroli* Carolina fu Pietro, dom. a Bedero Valtravaglia (Brezzo di Bodero) Varese.
»	98189	50 —	Peretto *Alessio* di Filippo minore sotto la p. p. del padre, dom. in Settimo Vittone (Torino).	Peretto *Albino-Egidio* di Filippo, minore ecc. come contro.
»	18547 Littorio	880 —	Trucchi *Mauro* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Onori Domenica fu Antonio, ved. Trucchi, dom. in Imperia-Oneglia.	Trucchi *Mario* fu Antonio, minore ecc. come contro.
3.50 % »	651761 682145	185.50 140 —	Mezzari Alberto di Federico minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. a Mesturini *Bianca* fu Giovanni Battista, ved. di Alberto Bonsignore, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Mesturini *Rosalia-Ernestina-Bianca* fu Giovanni Battista, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	40433	650 —	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di Amadasi *Aurelio*, dom. in Livorno; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Migliorini Michele Davide fu Carlo e *Giaccone Lucia-Angela* fu Giovanni, nubile, domiciliata in Torino.	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di Amadasi *Aurelio*, dom. in Livorno; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Migliorini Michele Davide fu Carlo e *Giacone Angela* fu Giovanni, nubile, dom. in Torino.
»	224931	170 —	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di *Amadeti Aurelio*, dom. in Pola; con usuf. vital. come la precedente.	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di *Amadasi Aurelio*, dom. in Pola; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1406)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.